

**N.I. 15/2020**

**Agli Associati Comufficio  
Loro Sedi**

Milano, 19 febbraio 2020

**Oggetto: Aggiornamento sulla responsabilità solidale negli appalti e subappalti di valore superiore ai 200 mila euro annui.**

Vi inoltriamo una nota redatta a cura dal nostro consulente, Dr. A. Manazza, sul tema in oggetto con la quale si comunica che in data 12 febbraio 2020 è intervenuta l'Agenzia delle Entrate che, con circolare n. 1/2020, ha chiarito quanto segue:

- 1) Fino al 30 aprile 2020 non verranno comminate sanzioni al committente nel caso in cui l'appaltatore abbia versato le ritenute fiscali sul lavoro dipendente in termini cumulativi, ma non utilizzando F24 distinti per ciascun committente.
- 2) Sulle ritenute di lavoro dipendente correlate alla normativa in oggetto non potranno essere operate compensazioni di imposta tramite modello F24 (escluse quelle per crediti maturati dall'impresa in qualità di sostituto d'imposta, rimborsi da 730, eccedenze di versamento o di ritenute, bonus 80 euro) e dovrà essere utilizzato un distinto modello F24 appositamente compilato per ciascun committente.
- 3) Dovrà essere previsto da parte dell'appaltatore l'invio della delega di pagamento (Mod.F24) al committente da parte delle imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie entro 5 giorni dalla data del pagamento, unitamente alle seguenti informazioni:
  - Elenco nominativo di tutti i lavoratori, per codice fiscale, impiegati nelle opere appaltate;
  - Ore di lavoro nominalmente prestate, ammontare della singola retribuzione collegata a tale prestazione ed ammontare delle singole ritenute di acconto dovute su tale prestazione.
- 4) Tali obblighi non troveranno applicazione solo se le imprese appaltatrici consegneranno nello stesso termine al committente un Documento unico di regolarità fiscale (Durf), rilasciato dall'Agenzia Entrate, che attesti l'assenza di anomalie in materia fiscale. Tale documento, avente validità di 4 mesi, potrà essere rilasciato dall'AE a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese a condizione che il contribuente appaltatore o subappaltatore risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli adempimenti dichiarativi ed abbia eseguito nel corso dell'ultimo triennio complessivi versamenti sul conto fiscale non inferiori al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni degli ultimi 3 anni.

Inoltre le imprese richiedenti non devono avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito scaduti per importi superiori a 50.000 euro.

- 5) L'irrogazione di sanzioni per responsabilità solidale al committente verrà effettuata solo in caso di inadempimento nei versamenti da parte dell'appaltatore.

Con i migliori saluti.

*Segreteria Comufficio*